

SETTIMA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO

INDICE

1) - 82/VV/2022 - (relatori Consiglieri BISOGNI, BERTOLINI, FONTANA, MARCHIANO', MORELLO, BIANCHINI) - **Determinazione dei carichi esigibili nazionali** 2

ODG N. 3841
25.10.2023

La Settima Commissione propone, all'unanimità, di adottare la seguente delibera:

1) - 82/VV/2022 - (relatori Consiglieri BISOGNI, BERTOLINI, FONTANA, MARCHIANO', MORELLO, BIANCHINI) - Determinazione dei carichi esigibili nazionali.

1. Il contesto normativo primario e secondario.

L'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge n. 111 del 2011¹ ha istituito l'obbligo, per i dirigenti degli uffici giudiziari, di predisporre annualmente un programma per la gestione dei procedimenti civili (nonché amministrativi e tributari pendenti). Con tale programma, secondo la formulazione originaria della norma, il dirigente dell'ufficio doveva determinare, tra l'altro, gli obiettivi di rendimento, "tenuto conto" dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati, individuati dai competenti organi di autogoverno.

L'art. 37 è stato poi integrato dall'art. 35 bis del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in vigore dal 7.11.2021, che ha introdotto i programmi di gestione dei procedimenti penali.

Tale disposizione è stata attuata dal Consiglio Superiore, in sede di prima applicazione e fino ad oggi, mediante l'adozione di delibere che hanno attribuito ai dirigenti degli uffici l'onere di individuare, all'interno del programma di gestione, i carichi esigibili di cui al richiamato art. 37, determinandoli sulla base della produttività dei magistrati togati dell'ufficio degli ultimi quattro anni².

¹ Si riporta il collegamento permanente al testo originario della norma.

² Si vedano, in proposito, le seguenti delibere:

- Nuova circolare in materia di programmi di gestione dei procedimenti civili prevista dall'art. 37 D.L. 98/2011 (*Circolare n. P - n. 22890 del 9 dicembre 2016 – Delibera del 7 dicembre 2016*);

- Nuova circolare in materia di programmi di gestione dei procedimenti penali ex art. 37 del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011 (*Circolare n. P. 17019 del 17 ottobre 2019 – Delibera del 16 ottobre 2019*), che ha esteso l'utilizzo (facoltativo) dello strumento dei programmi di gestione al settore penale per l'anno 2020;

- delibera del 16 ottobre 2019 contenente le "*Indicazioni procedurali per la compilazione dei programmi di gestione ex art. 37 DL 98 2011, convertito nella legge n. 111 2011, per l'anno 2020*";

- delibera del 9 dicembre 2020 inerente alle "*Indicazioni procedurali per la compilazione dei programmi di gestione civili ex art. 37 Decreto – Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011, e dei programmi di gestione penali, per l'anno 2021*", che, tra l'altro, ha differito l'obbligatorietà dei programmi di gestione penali al 2022;

- delibera del 13 ottobre 2021 contenente "*Indicazioni procedurali per la compilazione dei programmi di gestione civili ex art. 37 Decreto – Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011, e dei programmi di gestione penali, per l'anno 2022*";

La formulazione dell'art. 37 è stata [modificata con legge 17 giugno 2022 n. 71](#)³, che, nel disciplinare il contenuto del programma di gestione, ha stabilito che gli obiettivi di rendimento – con l'indicazione dei “risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel [programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240](#)” - sono determinati , non più “tenendo conto”, ma “comunque nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno”.

Con tale formulazione il legislatore ha evidentemente inteso rafforzare l'idea che, se il programma di gestione è lo strumento volto a promuovere l'efficienza del sistema e la celere definizione del contenzioso, il dirigente dell'ufficio incontra nel carico esigibile un limite insuperabile che lo vincola nella determinazione degli [obiettivi di rendimento](#) e di [smaltimento dell'arretrato](#).

Significativa è, del resto, l'aggiunta del richiamo al programma di cui all'art. 4 del d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240, che il dirigente dell'ufficio redige assieme al dirigente amministrativo, “tenendo conto delle risorse disponibili”. Gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, infatti, con l'indicazione dei c.d. [risultati attesi](#) per ciascuna sezione, sono indicati dal dirigente dell'ufficio “sulla base dell'accertamento dei dati del quadriennio precedente” e di quanto previsto nel programma delle attività annuali, di cui al richiamato art. 4. Appare evidente che, con la recente modifica, il legislatore ha inteso attribuire rilievo, nella determinazione degli obiettivi di rendimento, alle risorse di cui concretamente può disporre ciascun ufficio, e alle attività da svolgersi nel corso dell'anno.

Per quanto nella redazione del programma di gestione sia necessario tenere conto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in ragione del fatto che nel contesto di tale piano gli uffici giudiziari sono destinatari di risorse materiali e di personale amministrativo, tali obiettivi - va sottolineato – vanno tenuti ben distinti dagli obiettivi di rendimento di ciascun ufficio.

Gli obiettivi del PNRR infatti sono declinati a livello nazionale e non riguardano il singolo ufficio giudiziario; non sono posti in relazione alle risorse concretamente disponibili, né all'arretrato esistente presso il singolo ufficio; hanno ad oggetto, oltre alla riduzione dell'arretrato patologico, anche la riduzione della [durata prognostica \(Disposition Time\)](#) - e non di quella [effettiva](#)- dei procedimenti.

In ragione di tale rilievo il Consiglio, con [delibera del 5 ottobre 2022](#), ha stabilito di “congelare” i carichi esigibili indicati per l'anno 2022 in vista della redazione dei programmi di gestione per l'anno 2023.

Sotto altro profilo va sottolineato, per un verso, che i carichi esigibili indicati nei programmi di gestione dai dirigenti degli uffici sono relativi ai soli magistrati togati, tanto che nella loro determinazione è espressamente stabilito che vada “scorporato” l'apporto dei magistrati onorari.

Per altro verso va tenuto conto del fatto che il personale destinato agli uffici giudiziari nell'ambito del PNRR destinato ad attività ancillari alla giurisdizione è prevedibile contribuirà a migliorare la produttività degli uffici. Ora, va tenuto conto del fatto che il personale UPP, allo stato, opera sulla base di contratti a tempo determinato di durata triennale e non è possibile prevedere se potrà operare presso gli uffici giudiziari anche oltre la data inizialmente prevista, mentre gli obiettivi di rendimento sono determinati, per legge, sulla base dei dati relativi al quadriennio precedente, durante il quale, invece, gli addetti UPP avranno avuto modo di operare e contribuire alla produttività.

³ Si riporta il collegamento permanente al testo del d.l. 98/2011, vigente al momento dell'adozione della presente delibera, e, quindi, nella parte che qui interessa, al testo dell'art. 37 vigente a tale data.

Occorre quindi evitare che al prevedibile ed auspicato incremento di produttività degli uffici riconducibile all'ingresso del predetto personale, assunto a tempo determinato, corrisponda un incremento del carico esigibile dei magistrati togati, destinato a produrre i suoi effetti anche oltre il termine di efficacia dei contratti di lavoro degli addetti all'Ufficio per il processo: e ciò nonostante la misura del miglioramento di produttività non sia suscettibile di rilievo statistico a normativa primaria invariata e sulla base degli strumenti attualmente disponibili, posto che il personale amministrativo addetto all'Ufficio per il processo non svolge direttamente ed autonomamente attività giudiziaria quantitativamente misurabile in termini di apporto alla produttività, scorporabile da quella dei magistrati togati.

Ciò non significa che nella redazione del programma di gestione il dirigente dell'ufficio non possa, ed anzi, non debba tenere conto dell'apporto del personale UPP, oltre che dei magistrati onorari; tuttavia, tale apporto non deve contribuire ad elevare il [carico esigibile](#), ma, piuttosto, come si dirà anche *infra*, [l'obiettivo di rendimento](#), attraverso il c.d. [risultato atteso](#).

Ciò che, invece, deve presumersi costante, a parità di condizioni, è la misura del carico esigibile, vale a dire la soglia massima di produttività che è possibile attendersi dal magistrato, non come misura della quantità di lavoro che si richiede concretamente a un singolo giudice, ma quale parametro di "credibilità" generale del programma di gestione, non rilevante ai fini delle valutazioni di professionalità o disciplinari.

2. L'indicazione centralizzata dei carichi esigibili.

2.1 La piena attuazione del decreto-legge 98/2011.

Il maggior rilievo attribuito dal legislatore del 2022 al carico esigibile, che non costituisce più un mero parametro di cui tener conto, ma un vero e proprio limite insuperabile nel contesto della redazione dei programmi di gestione, nonché la disponibilità di una cospicua base di dati e di valutazioni, derivante da oltre un decennio di analisi dei programmi di gestione, ha indotto il Consiglio a dare attuazione, nella maniera più piena, alla disposizione di cui al richiamato art. 37, non limitandosi a valutare la congruità del carico esigibile indicato autonomamente dal dirigente di ciascun ufficio, ma indicando esso stesso la misura dei carichi esigibili.

Si tratta di uno sforzo notevole, in considerazione del fatto che, per essere conforme al dato normativo ed utile ai fini di legge, l'indicazione dei carichi non può essere oggetto di eccessiva semplificazione, ma deve tenere conto di una serie di parametri e di una diversità di situazioni che impedisce di individuare in maniera semplicistica un numero di provvedimenti che costituisca il carico esigibile per qualsiasi magistrato, indipendentemente dal tipo di ufficio presso il quale egli opera, dall'organizzazione dell'ufficio stesso e della materia di cui si occupa.

Proprio la disponibilità dei dati derivanti da oltre un decennio di osservazione ha consentito di evidenziare e valorizzare numerosi elementi di differenziazione tra uffici e tra settori e materie all'interno degli uffici ed è, quindi, da questi dati che si è scelto di partire ai fini della determinazione dei carichi.

Si tratta, come detto, di un punto di partenza, fondato su dati che, fino ad oggi, i singoli uffici giudiziari non avevano avuto modo di conoscere compiutamente, se non con riguardo alla propria condizione singolare. Tale "isolamento statistico" ha certamente inciso sull'omogeneità nell'interpretazione dei dati e nell'indicazione degli obiettivi. La presente

delibera intende, quindi, tra l'altro, accrescere immediatamente il patrimonio di conoscenza nonché la cultura del dato presente negli uffici, inaugurando un ciclo virtuoso che auspicabilmente porterà a una maggiore attendibilità delle estrazioni statistiche, a una migliore interpretazione dei dati disponibili, e, in ultima analisi, a una determinazione più precisa dei carichi esigibili.

2.2 Non “il carico” ma “i carichi” esigibili.

La variabilità delle situazioni degli uffici giudiziari, come anticipato, ha reso indispensabile una indicazione articolata dei carichi esigibili, che evidentemente non può rispondere all'aspirazione di un'eguaglianza formale, la quale rischierebbe di tradursi in una diseguaglianza sostanziale, vale a dire nel trattamento uniforme di situazioni diverse.

Nella determinazione dei carichi esigibili è centrale il concetto di magistrato [FTE](#), che va inteso non come persona fisica, ma come modello di magistrato addetto per un intero anno, senza esoneri, né assenze dal lavoro, ad un'unica macromateria, nel settore civile, e, nel settore penale, al dibattimento oppure con funzioni di GIP/GUP⁴.

Dunque, nel settore civile si deve tener conto della [macromateria](#) cui è addetto il magistrato e differenziare sotto tale profilo il carico esigibile.

Nel settore penale è risultata statisticamente rilevante la differenziazione tra sedi distrettuali e non distrettuali, nonché tra [sedi di diverse dimensioni](#); inoltre, sono state registrate variazioni statisticamente significative, con riferimento al settore GIP, unicamente in base alla tipologia di sede (distrettuale e non distrettuale), mentre, con riferimento al settore dibattimentale, anche con riferimento alla dimensione dell'ufficio.

Riguardo al settore civile, poi, come noto, i dirigenti degli uffici possono determinare il carico esigibile secondo diverse modalità, vale a dire: per intero ufficio, per sezione, per macromateria e per macromateria-sezione. Tale distinzione è stata mantenuta in considerazione dell'opportunità di non imporre repentinamente agli uffici l'adozione di una modalità di determinazione del carico diversa rispetto a quella adottata fino ad oggi. Pertanto, laddove possibile in base alla significatività statistica dei dati disponibili, viene fornita in questa sede l'indicazione dei carichi secondo le diverse modalità finora consentite.

Sempre con riguardo al settore civile si è valutato di non differenziare i carichi a seconda delle dimensioni dell'ufficio, posto che i dati raccolti dal Consiglio, sulla base dei programmi di gestione trasmessi dagli uffici giudiziari, non hanno consentito, in prima battuta, di confermare la significatività di tale distinzione sul piano statistico.

Tanto potrebbe dipendere dalle differenti modalità con cui i dirigenti degli uffici possono alternativamente determinare i carichi esigibili (per intero ufficio, per sezione, per macromateria) e dalla circostanza che gli uffici di maggiori dimensioni hanno, fino ad oggi, optato in prevalenza per l'indicazione dei carichi per sezione mentre quelli di media dimensione hanno optato per il criterio della macromateria.

Ciò comporta che, quantomeno in linea tendenziale, i valori indicati secondo il criterio “per sezione” sono stati necessariamente determinati con riguardo ad un campione formato da uffici di maggiore dimensione, mentre quelli indicati “per macromateria” derivano da un campione formato in prevalenza da uffici di medie dimensioni.

⁴ Sul punto si veda la voce di glossario relativa al carico esigibile pro-capite, in cui sono chiarite le modalità di determinazione del carico “per FTE”.

Pertanto, la distinzione dimensionale, apparentemente tralasciata, è stata, in sostanza, recuperata proprio attraverso la distinzione - che si è scelto, come detto, di conservare - tra le varie modalità di determinazione dei carichi.

L'aver seguito tale impostazione ha, inoltre, consentito di evitare di fornire indicazioni fuorvianti, fondate sull'esame di un campione di uffici non significativo. È evidente, infatti, che, laddove fosse stato indicato il carico esigibile secondo il criterio della macromateria, riferito ai soli tribunali di grandi dimensioni, esso sarebbe stato fondato su un campione statistico assai limitato.

Pertanto, allo stato, la dimensione dell'ufficio non è un elemento idoneo a determinare un diverso carico esigibile. Ciò non esclude, però, che in futuro, all'esito della raccolta di nuovi dati statistici – la cui qualità dovrebbe, auspicabilmente, migliorare di anno in anno - non possa emergere la significatività della differenziazione anche in base alla dimensione dell'ufficio.

Proprio la necessità di tenere conto delle differenti realtà organizzative esistenti negli uffici e l'opportunità di fornire ai dirigenti non solo e non tanto un'indicazione vincolante, quanto piuttosto una guida utile alle valutazioni di loro competenza, ha portato il Consiglio ad indicare non un unico valore limite, che non dovrebbe essere superato (pari al 75° percentile), ma anche i valori dei carichi relativi agli uffici che si sono collocati per l'anno 2023, tra il 25° percentile e la mediana. Cosicché il dirigente dell'ufficio non dovrà considerare come vincolante un unico valore ma potrà valutare quale sia il valore più congruo al suo ufficio in un *range* che va dal 25° al 75° percentile.

L'indicazione del carico esigibile è fornita attraverso un numero complessivo, ulteriormente dettagliato nella sotto distinzione tra modalità di definizione dei procedimenti, in particolare tra procedimenti definiti [sentenza](#) e [altrimenti definiti](#) o definiti con altri provvedimenti.

Tale indicazione è utile anche al fine di evidenziare che il carico esigibile non va inteso come un obiettivo di produttività che debba essere necessariamente raggiunto da parte del singolo magistrato – funzione, questa, che attiene semmai al concetto di [standard di rendimento](#) -, ma piuttosto, come detto, quale indice di “credibilità” degli obiettivi indicati nel programma di gestione.

È opportuno, inoltre, sottolineare ulteriormente come gli obiettivi di rendimento e smaltimento, oltre che, in particolare, i risultati attesi, pur dovendo essere necessariamente determinati nel rispetto dei carichi esigibili, sono anche funzione della produttività dei magistrati onorari – che, come già chiarito, è estranea al carico esigibile, che riguarda solo i magistrati togati – e del contributo degli addetti all'Ufficio per il processo, che operano nel contesto del PNRR. Tale ultimo apporto, come detto, non è allo stato suscettibile di essere rilevato sul piano statistico, ma può essere oggetto di prudente valutazione da parte dei dirigenti degli uffici nella determinazione degli obiettivi di smaltimento, oltre che del risultato atteso. Si può, in conclusione, affermare, sul punto, che il carico esigibile non esaurisce la capacità definitoria dell'ufficio giudiziario, che, normalmente, può disporre, in aggiunta al lavoro dei magistrati togati, di altre risorse (magistrati onorari e addetti all'UPP-PNRR), del cui apporto i dirigenti degli uffici terranno doverosamente conto nella redazione dei programmi di gestione ai fini dell'indicazione del c.d. risultato atteso.

Ciò è tanto più rilevante laddove si consideri che gli obiettivi PNRR concernenti lo smaltimento dell'arretrato e la riduzione del *disposition time*, pur estranei al contesto del programma di gestione, costituiscono un elemento da tenere in massima considerazione nell'organizzazione del lavoro giudiziario.

2.3 Il carico esigibile non come onere di produttività del magistrato ma come indice di credibilità del programma di gestione. Possibili deviazioni dal carico indicato dal Consiglio.

La determinazione di un certo carico esigibile, infatti, da un lato non ha la funzione di gravare i magistrati di un ufficio di un “onere di produttività” (funzione, questa, come detto, propria dei c.d. [standard di rendimento](#)) e, dall’altro, nell’ipotesi che il carico indicato dal dirigente dell’ufficio ecceda quello massimo indicato dal Consiglio, rende tendenzialmente poco credibile l’ipotesi che gli obiettivi di rendimento e smaltimento possano essere concretamente raggiunti.

Al contrario, l’indicazione di un carico esigibile che, nel confronto con gli uffici omologhi, si collochi nei percentili inferiori, non è di per sé indice di scarsa produttività dell’ufficio stesso, dei magistrati o del personale che vi opera, ma può essere frutto, ad esempio, di criticità nelle modalità di estrazione dei dati, di peculiarità locali del contenzioso, di fisiologiche opzioni di bilanciamento delle risorse disponibili tra i vari settori, o, infine, di una scelta meritevole in termini di selezione dell’arretrato da aggredire. È, infatti, noto, che, nell’ambito dell’arretrato ultratriennale, lo smaltimento di quello più risalente – che va affrontato prioritariamente – comporta l’impiego di maggiori risorse lavorative, e quindi, può determinare una diminuzione numerica degli obiettivi di rendimento. Di ciò i dirigenti degli uffici potranno rendere conto nel documento di accompagnamento.

Sicché, nell’ottica di semplificazione che la determinazione consiliare dei carichi esigibili intende favorire, solo l’indicazione di un valore non ricompreso nel range tra il 25° ed il 75° percentile appare di per sé meritevole di specifico approfondimento in ordine alle ragioni dello scostamento.

Con riferimento alla distinzione tra sentenze e definizioni alternative, in continuità con le precedenti delibere in tema di programmi di gestione⁵, va precisato che il carico esigibile può essere considerato unitariamente, sulla base del numero complessivo di definizioni (dato dal totale delle sentenze e degli altrimenti definiti) ed indipendentemente dalla tipologia definitoria (sentenza o altro) di cui al suo interno si compone.

In altri termini, a fronte di un carico esigibile complessivo congruo rispetto al valore del totale (sentenze + altrimenti definiti) indicato in questa sede non sarà rilevante la presenza di valori non in linea sulle singole sottocategorie (sentenze *ovvero* altrimenti definiti), potendo il dirigente dell’ufficio dettagliare una diversa proporzione tra tipologie di provvedimenti definitivi, anche al fine di tener conto dell’attività conciliativa e delle modalità definitorie diverse dalla sentenza.

3. Il metodo utilizzato per la determinazione dei carichi.

3.1 Il valori del primo quartile, della mediana e del terzo quartile

⁵ Cfr. [Circolare C.S.M. n. 22890/2016 del 9.12.2016](#), che ha richiesto di tenere conto, ai fini della produttività sostenibile e del carico esigibile, di tutte le definizioni, anche diverse dalla sentenza, e dell’attività conciliativa; [Delibera C.S.M. del 13.10.2021](#), nota 1, con rinvio a delibera del 9.12.2020, che ha ribadito la priorità del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’arretrato indipendentemente dalla modalità di definizione adottata, essendo evidente che nell’ambito del programma di gestione rilevano anche le modalità di definizione del processo diverse dalla sentenza, spesso parimenti impegnative.

Con riguardo al campione di uffici presi in considerazione ai fini dell'analisi statistica, va precisato che tale analisi si è basata sui dati del carico esigibile trasmessi dagli uffici in sede di redazione dei programmi annuali di gestione dell'arretrato.

Al fine di individuare i dati da utilizzare per le analisi complessive e per la determinazione dei [valori mediani](#) è stato necessario effettuare una verifica sugli uffici che avevano ricevuto un rilievo o una osservazione relativamente ai carichi esigibili nelle delibere di approvazione dei programmi di gestione dello scorso anno. È stato quindi verificato quali e quanti di questi uffici hanno effettivamente cambiato il carico esigibile a seguito del rilievo e quanti, invece, non hanno corretto il carico, escludendo questi ultimi; sono stati esclusi, inoltre, gli uffici che hanno modificato il carico esigibile per l'anno 2023, pur in assenza di qualsiasi rilievo (in quanto il CSM non ha ancora verificato la congruità dei dati e le motivazioni alla base della modifica).

In tal modo si è potuto individuare l'insieme di uffici da considerare e sono state calcolate le "statistiche" sul carico esigibile di tali uffici. Nello specifico, sono stati calcolati il [primo quartile \(25° percentile\)](#), la [mediana](#) e il [terzo quartile \(75° percentile\)](#). In tal modo, fermo restando che valori eccedenti il terzo quartile o inferiori al primo possono essere indice di anomalia per le ragioni evidenziate *sub* §2, si è voluto offrire ai dirigenti degli uffici un utile elemento di raffronto ai fini delle valutazioni di loro competenza.

3.2 Casi particolari.

Va, infine, segnalato, che, con riguardo ad alcune voci, l'esame dei dati trasmessi dagli uffici giudiziari ne ha evidenziato la complessiva inattendibilità e la conseguente inutilizzabilità ai fini della determinazione del relativo carico esigibile.

Ad esempio, con riguardo alla macromateria dei "Decreti ingiuntivi", la mediana del carico esigibile derivante dal mero esame dei dati pervenuti risulterebbe pari a n. 230. Ciò è frutto di un'erronea applicazione del concetto di *Full time equivalent*, essendo evidente che un magistrato ipoteticamente addetto esclusivamente alla macromateria dei decreti ingiuntivi depositerebbe, nel corso di un anno, ben più di 230 decreti ingiuntivi. Ciò risulta ancor più palese laddove si consideri che il terzo quartile per la macromateria in esame si distacca in misura notevolissima dalla mediana, essendo pari a n. 1500 decreti. Una così ampia variabilità nella ristretta fascia compresa tra la mediana e il terzo quartile è, infatti, un serio indice di anomalia.

Dovendosi, quindi, depurare il dato statistico da tale errore, e tenendo conto dei dati pervenuti dai soli uffici per i quali è stata esclusa la ricorrenza dell'errore medesimo, si è reputato congruo indicare in numero 7500 provvedimenti il carico esigibile (parametrato al 75esimo percentile).

Anche tale indicazione, come le altre, è suscettibile di essere modificata, tendenzialmente in diminuzione, da parte dei dirigenti degli Uffici, tenendo conto dei criteri indicati nella presente delibera, pur in assenza dei riferimenti relativi alla mediana e al primo quartile, che, per le ragioni sopra indicate, non sono significativi.

Per quanto concerne, invece, le "Esecuzioni mobiliari", a fronte della particolare diffusione della prassi tabellare di attribuire la materia stessa ai magistrati onorari, piuttosto che a quelli togati, si è scelto di non fornire un'indicazione sul carico esigibile. Come noto, infatti, il carico esigibile concerne unicamente l'attività dei magistrati togati e non di quelli onorari, tanto che, qualora ad una determinata materia siano adibiti sia togati che onorari, si deve procedere allo scorporo del contributo di questi ultimi. Poiché gli uffici che hanno scelto di adibire magistrati togati alle esecuzioni mobiliari costituiscono un campione limitato, indicare

il relativo carico esigibile sulla base dei dati provenienti unicamente da tali uffici avrebbe potuto condurre a risultati incongrui.

Per quanto concerne la macromateria “Impresa”, non emergendo palesi incongruenze dall’esame dei dati statistici acquisiti, si è scelto di fornire l’indicazione del relativo carico, pur con le precisazioni che seguono. In primo luogo è noto a questo Consiglio che in tale macromateria possono essersi verificate consistenti anomalie riconducibili al recente mutamento dei codici oggetto, alla mancata correzione dei codici indicati erroneamente dalle parti, e, in generale, alla difficoltà, soprattutto per gli uffici nei quali non vi sono sezioni che trattano in via esclusiva la materia dell’impresa, di fornire dati attendibili. È, quindi, auspicabile che una maggiore attenzione agli aspetti concernenti la “cura del dato”, oltre allo stabilizzarsi degli effetti delle modifiche dei codici oggetto, possa portare, nel prossimo futuro, all’indicazione di dati più attendibili, che si riverbereranno positivamente sui carichi esigibili. In secondo luogo va considerato che il campione di dati a disposizione per sezione è relativo a uffici nei quali le sezioni specializzate non hanno una competenza impresa in via esclusiva, senza che risulti allo stato possibile distinguere percentualmente l’indicazione del carico impresa da quello ordinario. Allo stato, dunque, nella macromateria in esame, i dirigenti degli uffici considereranno l’indicazione consiliare del carico esigibile con maggiore elasticità.

Per quanto concerne la macromateria “Immigrazione” valgono considerazioni in parte simili alla “Impresa”. Nello specifico, poi, non tutti gli uffici hanno istituito sezioni con competenza esclusivamente nella relativa macromateria, ed hanno fornito dati la cui omogeneità non è positivamente accertabile.

Per quanto concerne la macromateria “Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno”, si è ritenuto utile fornire l’indicazione numerica del carico esigibile nonostante, come noto, la definizione di buona parte dei procedimenti rientranti nella medesima macromateria non dipenda dalla volontà del giudice né dall’efficienza dell’ufficio, quanto, piuttosto, da eventi naturali. Ciò, da un lato, perché, soprattutto laddove il giudice addetto a tale macromateria si occupi anche di altri settori, tale indicazione consente di indicarne correttamente la percentuale di adibizione a ciascun “settore”, con conseguenze positive in ordine all’attendibilità complessiva del programma di gestione. Dall’altro, perché, comunque, nella macromateria in questione sono compresi anche procedimenti, di competenza del giudice tutelare, concernenti, ad esempio, le autorizzazioni al compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, che, a differenza di tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, sono soggetti a definizione secondo le regole ordinarie e non danno luogo all’apertura di una fase gestoria, di durata fisiologicamente incerta. I dirigenti degli uffici considereranno, quindi, i valori di carico esigibile indicati nella macromateria in parola tenendo conto di quanto appena chiarito.

Simili considerazioni vanno estese alle materie delle “Esecuzioni immobiliari” e “Fallimentare”, anch’esse per varie ragioni influenzate, quanto alla definizione dei procedimenti, da fattori estrinseci alla capacità definitoria dell’ufficio.

Infine, per le Corti d’appello, si è scelto di fornire l’indicazione dei carichi esigibili “per sezione” e “per sezione e specializzazione”, limitatamente ai tipi sezione ordinaria, lavoro e previdenza, minorenni e promiscua; tanto in considerazione del fatto che sono risultati non significativi, per la limitatezza del campione di riferimento o in ragione di discrasie rispetto a campioni numericamente più rappresentativi (e, quindi, statisticamente più attendibili), i dati elaborati “per macromateria” e “per intero ufficio”, nonché, tra i dati elaborati “per sezione e specializzazione”, quelli relativi ad imprese, agraria, acque pubbliche e usi civici.

Con riferimento ai valori indicati per le sezioni “ordinarie” di Corte d’appello, le indicazioni sui carichi vanno valutati alla luce del fatto che negli affari trattati confluiscono, di norma, procedimenti afferenti a tutte le macroaree del contenzioso ordinario, la maggior parte dei quali da definire con sentenza, spesso di elevata complessità, anche in considerazione della natura dell’ufficio (giudice di merito con composizione collegiale) e dell’incidenza dei casi di riapertura dell’attività istruttoria destinata ad impegnare l’intero organo.

I dati relativi ai procedimenti da definire con modalità alternativa alla sentenza hanno, invece, una rilevanza statistica limitata, perché, normalmente, i procedimenti definiti con tali modalità sono pochi, mentre i valori più elevati, propri di particolari sezioni specializzate e particolari materie (ad es. Equa riparazione) si collocano al di sopra del 75° percentile e dunque non concorrono alla determinazione del carico esigibile, risultando statisticamente anomali. In tali casi, come già detto, resta possibile per il dirigente dell’ufficio determinare il carico esigibile attribuendo una diversa proporzione tra sentenze ed altrimenti definiti.

Con riferimento ai valori indicati per la sezione Minorenni, non emergendo dai dati acquisiti palesi incongruenze, si è scelto di fornire l’indicazione del relativo carico esigibile. Tuttavia, la presenza di valori particolarmente bassi nel 25° percentile e nella mediana, specie ove comparato con quello delle altre sezioni specializzate, potrebbe costituire un indice di anomalia, consistente nella indicazione del carico esigibile, da parte di alcuni Uffici, non pensando ad un magistrato addetto in modo esclusivo alla sezione promiscua minorenni e/o addetto in modo esclusivo al settore civile o al settore penale della sezione minorenni (magistrato FTE).

Pertanto, si è scelto, allo stato, di fornire il carico esigibile in forma aggregata, ossia in un’unica Tabella, comprensiva sia del settore penale, sia del settore civile; tuttavia, alla luce delle superiori considerazioni, gli Uffici considereranno l’indicazione consiliare del carico esigibile con maggiore elasticità ed avranno cura di rivedere il dato del carico esigibile di tale sezione specializzata nel prossimo programma di gestione.

Ai fini della redazione dei programmi per la gestione dell’arretrato per l’anno 2024, quindi, vengono indicati i seguenti parametri:

Settore civile - Tribunali

Carico esigibile procapite per ufficio

Tipo definizione	Percentil e 25	Mediana	Percentil e 75
Sentenze	90	114	140
Altrimenti definiti	420	500	688

Carico esigibile procapite per macromateria o per sezione e macromateria

MACROAREA	Tipo definizione	Percentile 25	Mediana	Percentile 75
Contenzioso civile ordinario	Sentenze	85	110	150
	Altrimenti definiti	71	107	160
Decreti ingiuntivi (in tutte le materie)	Altrimenti definiti	-	-	7500

Esecuzioni immobiliari	Altrimenti definiti	130	226	419
Fallimentare	Sentenze	16	30	44
	Altrimenti definiti	63	116	165
Famiglia stato e capacità delle persone	Sentenze	50	126	230
	Altrimenti definiti	67	188	367
Immigrazione e Protezione Internazionale	Altrimenti definiti	100	225	715
Impresa	Sentenze	19	32	52
	Altrimenti definiti	30	40	111
Lavoro	Sentenze	70	116	153
	Altrimenti definiti	70	97	174
Previdenza e assistenza	Sentenze	75	135	230
	Altrimenti definiti	65	133	350
Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare (esclusi decreti ingiuntivi)	Altrimenti definiti	34	71	312
Tutele, curatele, amministrazioni di sostegno	Altrimenti definiti	270	400	740
Volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone	Altrimenti definiti	62	175	1000
Volontaria giurisdizione in materia di Impresa	Altrimenti definiti	6	31	108

Carico esigibile procapite per sezione e tipo specializzazione

Tipo sezione	Tipo definizione	Percentil e 25	Mediana	Percentile 75
Ordinaria	Sentenze	90	120	167
	Altrimenti definiti	170	324	500
Lavoro e previdenza	Sentenze	153	222	222
	Altrimenti definiti	186	578	578
Imprese	Sentenze	13	55	130
	Altrimenti definiti	16	130	160
Immigrazione	Altrimenti definiti	250	459	559

N.B. La coincidenza del dato relativo alla mediana e al terzo quartile per la materia lavoro e previdenza – per quanto concerne le definizioni con sentenza - non è frutto di un errore ma di una distribuzione “piatta”, vale a dire dal fatto che buona parte degli uffici ha fornito valori identici o molto vicini.

Settore penale - Tribunali

Carico esigibile procapite Gip Gup - Ordinanze cautelari (esclusi i valori nulli), archiviazioni e altrimenti definiti

Tipo sede	Provvedimenti	Percentile 25	Mediana	Percentile 75
Distrettuale	Ordinanze cautelari personali	31	55	80
	Ordinanze cautelari reali	15	18	40
	Altrimenti definiti (ivi comprese le archiviazioni)	500	665	1000
	Sentenze	51	80	100
Non distrettuale	Ordinanze cautelari personali	55	74	100
	Ordinanze cautelari reali	10	20	33
	Altrimenti definiti (ivi comprese le archiviazioni)	700	1032	1300
	Sentenze	80	117	150

Carico esigibile procapite Assise specializzata

Assise	Percentile 25	Mediana	Percentile 75
Sentenze (collegiali)	2	6	6

N.B. il valore della mediana fa riferimento a sezioni i cui magistrati si occupano esclusivamente di procedimenti di Corte d'assise. Le sezioni specializzate di Corte di Assise si occupano prevalentemente di processi di criminalità organizzata, vale a dire di processi a carico di numerosi imputati, il più delle volte detenuti, processi che richiedono una complessa attività istruttoria volta alla ricostruzione di articolate strutture associative.

Carico esigibile procapite Assise non specializzata

Assise	Percentile 25	Mediana	Percentile 75
Sentenze (collegiali)	0	0	1

N.B. il valore nullo relativo al 25° percentile e alla mediana è da attribuirsi a uffici che non avendo competenza esclusiva in materia di assise non hanno definito procedimenti nell'ultimo periodo e pertanto non hanno ritenuto di individuare un carico esigibile.

Carico esigibile procapite Dibattimento

Provvedimento	Dimensione	Percentile 25	Mediana	Percentile 75
Sentenze (collegiali)	grandi e metropolitani	10	12	14
	medio grandi	8	12	16
	medio piccoli	8	13	16
	Piccoli	6	10	19
Sentenze	grandi e metropolitani	130	150	160

(monocratiche)	medio grandi	150	190	250
	medio piccoli	163	200	225
	Piccoli	141	181	240

Settore civile – Corti d’Appello

Carico esigibile procapite per sezione e tipo specializzazione

Tipo sezione	Tipo provvedimento	Percentile 25	Mediana	Percentile 75
Ordinaria	Sentenze	87	90	115
	Altrimenti definiti	16	30	46
Lavoro e previdenza	Sentenze	120	171	180
	Altrimenti definiti	14	20	25

Sezione Minorenni – Corti d’Appello

Carico esigibile procapite Sezione Minorenni specializzata

Provvedimento	Settore	Percentile 25	Mediana	Percentile 75
Sentenze Minori	Penale	10	20	33
Altri provvedimenti (rif. Tabella 8)	Penale	0	1	16
Sentenze	Civile	1	20	70
Altrimenti definiti	Civile	6	15	35

N.B. I valori relativi alle sezioni Minorenni delle Corti d’appello vengono rappresentati in un’unica Tabella comprensiva sia del settore penale, sia del settore civile in quanto, pur non emergendo dai dati acquisiti palesi incongruenze, è verosimile, alla luce del valore particolarmente basso del 25° percentile e della mediana e, sia pure in misura minore, anche del 75° percentile, che non sia stato determinato da tutti gli U.G. in relazione ad un magistrato FTE addetto al solo settore civile o penale.

Settore penale - Corti d’Appello

Carico esigibile procapite Sezione Assise specializzata

Provvedimento	Percentile 25	Mediana	Percentile 75
Sentenze Assise	11	14	22

Carico esigibile procapite Sezione Penale

Tipo provvedimento	Percentile 25	Mediana	Percentile 75
Sentenze dibattimentali	170	230	250
Sentenze Minori (sezione non specializzata)	0	0	4
Sentenze Assise (sezione non specializzata)	0	0	2
Altri provvedimenti (rif. Tabella 8)	0	0	77

N.B. I valori relativi al 25° percentile e alla mediana sono pari a 0 per gli altrimenti definiti poiché la maggior parte degli uffici non ha fornito il valore del carico esigibile per tale categoria di definizioni.

I dirigenti degli uffici, pertanto, ai fini della redazione del programma di gestione dell'arretrato per l'anno 2024, e, in particolare, nella determinazione dei carichi esigibili, terranno conto delle indicazioni che precedono.

Ai fini della indicazione dei cc.dd. risultati attesi, inoltre, terranno conto del fatto che il carico esigibile, individuato con riferimento ai soli magistrati togati, non esaurisce la capacità definitoria degli uffici e, che, di conseguenza, il risultato atteso non potrà essere determinato per mera sommatoria del carico esigibile parametrato al numero di magistrati *Full Time Equivalent* presenti nel periodo, ma dovrà tenere conto anche dell'apporto dei magistrati onorari e dell'incremento di produttività dei (soli) magistrati togati che si assume ascrivibile al lavoro del personale addetto all'Ufficio per il processo. In tal modo sarà possibile ottenere una rappresentazione dell'efficacia delle misure organizzative in tema di ufficio per il processo, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi PNRR.

Qualora ritengano di indicare, anche per singoli settori o macromaterie, valori eccedenti quelli riportati nelle colonne "*Percentile 75*" o inferiori a quelli indicati nelle colonne "*Percentile 25*", essi avranno cura di indicare specificamente – nel documento di accompagnamento – le ragioni per le quali intendono discostarsi dalle indicazioni fornite nella presente delibera. A tal fine essi terranno conto del fatto che la necessità di conseguire o mantenere determinati risultati in termini di produttività dell'ufficio non costituisce, di per sé, giustificazione dell'indicazione di un carico esigibile eccedente quello indicato in questa sede.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di approvare la presente Risoluzione
- di effettuare, al fine di illustrarne i contenuti, due incontri che saranno tenuti via Teams dalla Settima Commissione il 6 novembre 2023 con i Dirigenti degli uffici giudicanti, e il 13 novembre 2023 aperto a tutti i magistrati.

GLOSSARIO DEI TERMINI STATISTICI

ALTRIMENTI DEFINITI: *i procedimenti per i quali è stato emesso un provvedimento (o una richiesta) definitorio (decreto, ordinanza, inammissibilità, estinzione, conciliazione, sospensione, interruzione, riunione, ecc.) diverso dalla sentenza o i procedimenti civili per i quali viene effettuato un cambiamento di rito nel periodo osservato (ad esempio le trasformazioni di separazioni e divorzi consensuali in giudiziari e viceversa).*

ARRETRATO: *riguarda le pendenze patologiche, i procedimenti cosiddetti “a rischio Pinto” e cioè quei procedimenti che alla data di riferimento non sono stati risolti entro i termini ragionevoli previsti dalla legge e per i quali la parte può chiedere allo Stato un risarcimento per l'irragionevole durata del processo. I termini considerati ragionevoli dalla legge sono fissati in tre anni per i procedimenti in primo grado, due anni per i procedimenti in appello, un anno per i procedimenti in Cassazione, sei anni per una procedura fallimentare.*

BOXPLOT: *è una rappresentazione grafica utilizzata per descrivere la distribuzione di un collettivo tramite semplici indici di posizione, in particolare viene rappresentata la mediana, il primo e il terzo quartile. La differenza tra il terzo e il primo quartile è chiamata range interquartile e rappresenta una misura approssimata della variabilità della distribuzione.*

CARICO ESIGIBILE PRO-CAPITE: *Il carico esigibile rappresenta la “capacità di lavoro” dei magistrati che fisiologicamente consente di coniugare qualità e quantità del lavoro in un dato periodo di tempo, da individuarsi alla luce della concreta situazione dell'ufficio di appartenenza. Va inteso quindi come limite massimo di performance per magistrato full time equivalent (FTE), un limite insuperabile che vincola i dirigenti degli uffici nella determinazione degli obiettivi di rendimento dell'ufficio e di smaltimento dell'arretrato. È il carico di lavoro esigibile da un magistrato teoricamente addetto a tempo pieno ad un determinato settore o a una determinata sezione o a una determinata macromateria. Viene determinato partendo dal rendimento complessivo del settore o della sezione o della macromateria in un determinato periodo, decurtando la produttività derivante dal contributo dei magistrati onorari e degli addetti UPP e dividendo per il numero di magistrati togati FTE addetti al settore, alla sezione o alla macromateria in tale periodo.*

Per quanto concerne specificamente il settore penale, sono necessarie alcune precisazioni. Anche in tale settore il carico esigibile va inteso come limite massimo di performance del magistrato full time equivalent (FTE), ossia del magistrato in servizio presso il settore penale – GIP/GUP o dibattimento o assise o minori - per l'intero periodo senza esoneri e senza assenze.

Nella materia GIP/GUP il carico esigibile è ottenuto come somma dei diversi provvedimenti, ovvero delle ordinanze cautelari personali e reali, delle sentenze, degli altrimenti definiti, ivi comprese le archiviazioni; non è quindi un carico esigibile per magistrato addetto in modo esclusivo a uno dei provvedimenti (es. ordinanze cautelari), ma per magistrato addetto in modo esclusivo al settore GIP/GUP.

Nel settore dibattimentale il carico esigibile è dato dalla somma dei valori riportati per le sentenze collegiali, monocratiche e di assise (non un carico esigibile per magistrato addetto in modo esclusivo al collegiale o al monocratico o all'assise ma per magistrato addetto in modo esclusivo al settore dibattimentale); è, invece, dato dalla somma dei valori riportati per le sole sentenze collegiali e monocratiche quando la materia assise è specializzata, ovvero è trattata in modo esclusivo a cui, pertanto, corrisponde un carico esigibile specifico per magistrato addetto a tempo pieno alla sezione assise.

In secondo grado il carico esigibile è dato dalla somma dei valori riportati per le sentenze in materia dibattimentale, assise, minorenni e per gli altri provvedimenti; nei casi in cui, invece, le materie assise, e minori sono trattate in modo esclusivo dai giudici il carico esigibile è riportato distintamente. Il dirigente potrà dettagliare una diversa proporzione tra le tipologie di provvedimenti in funzione della concreta situazione dell'ufficio e della eventuale specializzazione delle materie; potrà quindi determinare un diverso numero di sentenze collegiali e monocratiche o un diverso numero di ordinanze cautelari e di altri provvedimenti in funzione della concreta attribuzione degli affari.

CLEARANCE RATE: *sinonimo di indice di ricambio (vedi definizione).*

DEFINITI: i provvedimenti definitivi comprendono sia i procedimenti definiti con sentenza (vedi definizione) sia i procedimenti altrimenti definiti sentenza (vedi definizione) nel periodo oggetto di osservazione.

DIMENSIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI: statisticamente la classificazione è così determinata: a) uffici piccoli: i Tribunali con organico sino a 20 unità; b) uffici medio-piccoli: i Tribunali con organico da 21 a 50 unità; c) uffici medio-grandi: i Tribunali con organico da 51 a 100 unità; d) uffici grandi: i Tribunali con organico da 101 a 200 unità; e) uffici metropolitani: le sedi di Milano, Roma e Napoli.

DISPOSITION TIME (o Durata prognostica): utilizzata anche in ambito internazionale (cfr. documenti Cepej), rappresenta una stima della durata dei procedimenti pendenti ad una certa data supponendo costante nel tempo il numero di definizioni rilevato nell'ultimo anno e viene denominata Disposition time (DT) o durata prognostica. Essa misura il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti mettendo a confronto tutti i procedimenti ancora aperti a una certa data (pendenze) con quelli definiti nell'ultimo anno fino a quella data (definiti): $Disposition\ time\ in\ anni = \frac{Pendenti\ finali\ (t+1)}{Definiti\ (t,\ t+1)}$. $Disposition\ time\ in\ giorni = \frac{Pendenti\ finali\ (t+1)}{Definiti\ (t,\ t+1)} * 365$.

DURATA EFFETTIVA DEL PROCEDIMENTO: misura il tempo che intercorre dalla data di iscrizione di una causa fino alla data in cui viene emesso o pubblicato il provvedimento definitivo. $Durata\ effettiva\ in\ giorni = (Data\ definizione - Data\ iscrizione)$.

DURATA PROGNOSTICA: sinonimo di Disposition time (vedi definizione).

FTE (Full Time Equivalent): il FTE esprime il numero di risorse addette ad un determinato settore o a una determinata sezione o a una determinata macromateria a tempo pieno, al netto di assenze prolungate ed esoneri. Normalmente il dato è riferito ad un anno, solare o giudiziario. Vedi anche [CARICO ESIGIBILE PRO-CAPITE](#).

INDICE DI RICAMBIO (o Clearance rate): è calcolato come il rapporto tra le definizioni e le sopravvenienze e ha lo scopo di misurare l'efficienza di un ufficio o di un sistema giudiziario in termini di capacità di mantenere in equilibrio i flussi attraverso un numero di definizioni almeno pari alle sopravvenienze, in un dato lasso di tempo. $Indice\ di\ ricambio\ (t,\ t+1) = \frac{Definiti(t,\ t+1)}{Sopravvenuti(t,\ t+1)}$. Tale indicatore può essere espresso anche in percentuale moltiplicandolo per 100. L'indice di ricambio di un ufficio assume valore inferiore all'unità se nell'intervallo di tempo considerato l'ufficio non riesce a smaltire (definire) tanti procedimenti quanti ne vengono iscritti: ciò implica la formazione di arretrato. Al contrario un indice di ricambio maggiore o uguale ad 1 indica una elevata efficacia dell'ufficio che riesce a definire un numero uguale o maggiore di procedimenti rispetto a quelli che sopravvengono sempre nello stesso intervallo di tempo.

INDICE DI SMALTIMENTO: esprime il numero di procedimenti definiti nel periodo in un ufficio giudiziario nel corso dell'anno per ogni procedimento in carico nell'ufficio; il carico è dato dalla somma dei procedimenti pendenti all'inizio del periodo e dei sopravvenuti nell'anno considerato. $Indice\ di\ smaltimento\ (t,\ t+1) = \frac{Definiti\ (t,\ t+1)}{(Pendenti\ iniziali\ (t) + Sopravvenuti\ (t,\ t+1))}$. Tale indicatore può essere espresso anche in percentuale moltiplicandolo per 100. Esprime la capacità di smaltimento di un ufficio; più si avvicina all'unità, maggiore è la capacità di smaltimento; se le pendenze iniziali sono molto basse o pressoché nulle l'indice di smaltimento converge all'indice di ricambio.

MACROMATERIA: è una classificazione utilizzata nei programmi di gestione volta a rappresentare l'organizzazione dell'ufficio e la distribuzione delle materie tra le sezioni e/o i magistrati. Nel settore civile dei Tribunali e delle Corti d'Appello sono previste le seguenti macromaterie: Lavoro, Previdenza e assistenza, Fallimentare, Esecuzioni mobiliari (per i Tribunali), Esecuzioni immobiliari (per i Tribunali), Famiglia e stato e capacità delle persone, VG non in materia di famiglia e persone, VG in materia di Impresa, Contenzioso civile ordinario, Impresa, Immigrazione e Protezione Internazionale, Decreti ingiuntivi, Procedimenti speciali esclusi DI, Tutela, curatele e amministrazioni di sostegno, Equa ripartizione (per le Corti); a ciascuna macromateria sono associati i codici oggetto SICID/SIECIC secondo una classificazione presente anche all'interno del sistema informatico CSMApp utilizzato per l'inserimento delle tabelle di organizzazione degli uffici e delle variazioni tabellari. Nel settore penale del Tribunale le macromaterie sono: GIP/GUP Noti, Dibattimento Collegiale, Dibattimento Monocratico, Assise, Appello del GDP, Misure di prevenzione. Nel settore penale della Corte

d'Appello le macromaterie sono: Sezione Penale, Sezione Assise, Sezione Minorenni. Nei Tribunali per i minorenni le macromaterie civili sono: Adozione, Volontaria giurisdizione, Procedimenti contenziosi, Misure amministrative; le macromaterie del settore penale sono: Sezione GIP, Sezione GUP, Sezione Penale.

MEDIA: è un valore compreso tra il minimo e il massimo di una determinata distribuzione e consente di descrivere sinteticamente un insieme di valori; può essere determinato in vari modi ma il più comune è ottenuto sommando tutti i valori della distribuzione e dividendo per il numero di valori considerati (media aritmetica).

MEDIANA: è un indice di posizione che bipartisce una distribuzione in due parti uguali. Considerata la distribuzione di una variabile quantitativa (come ad esempio il carico esigibile pro-capite) di un determinato collettivo (ad esempio i Tribunali) e ordinati i valori di tale variabile in ordine crescente o decrescente, la mediana è il valore (del carico esigibile pro-capite) che bipartisce il collettivo (gli uffici di Tribunale) in due parti uguali, ossia che lascia alla sua destra e alla sua sinistra un numero uguale di unità e cioè il 50%. La mediana, a differenza della media, risente meno dei valori anomali, molto alti o molto bassi.

OBIETTIVO DI RENDIMENTO QUANTITATIVO: previsto all'interno del programma di gestione, è il numero di procedimenti che l'ufficio intende definire (con e senza sentenza) nell'anno di riferimento del programma di gestione. Coincide, quindi, con il risultato atteso (vedi definizione).

OBIETTIVO DI SMALTIMENTO: previsto all'interno del programma di gestione, è il numero di procedimenti che l'ufficio intende definire (con e senza sentenza) nei 18 mesi che vanno dall'1 luglio dell'anno di riferimento dei dati statistici messi a disposizione degli uffici al 31 dicembre dell'anno successivo (anno di riferimento del programma di gestione).

PERCENTILE: Il percentile, come la mediana, è un indice di posizione che bipartisce una distribuzione in 100 parti uguali. Considerata la distribuzione di una variabile quantitativa (come ad esempio il carico esigibile pro-capite) di un determinato collettivo (ad esempio i Tribunali) e ordinati i valori di tale variabile in ordine crescente o decrescente, il 25° percentile (detto anche primo quartile) è il valore delle pendenze tale che il 25% (1/4) della distribuzione assume valori minori o uguali ad esso. Pertanto, dopo aver ordinato la distribuzione, il primo quartile è circa pari al valore che corrisponde alla posizione $N \cdot 0,25$. Il 75° percentile (detto anche terzo quartile) è il valore delle pendenze tale che il 75% (3/4) della distribuzione assume valori minori o uguali ad esso. Pertanto, dopo aver ordinato la distribuzione, il terzo quartile è circa pari al valore che corrisponde alla posizione $N \cdot 0,75$.

PRIMO QUARTILE: vedi definizione del [PERCENTILE](#).

PRODUTTIVITÀ: sinonimo di [rendimento quantitativo](#) (vedi definizione).

PROGRAMMA DI CUI AL [DECRETO LEGISLATIVO 240/2006](#): l'articolo 4 del [D.Lvo n. 240/2006](#), al comma 1, prevede che "Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate (...) dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicandole priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato dirigente e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario".

PROGRAMMA DI GESTIONE: l'art. 37 co. 1 del D.L. n. 98/2011 convertito con l. n. 111/2011 ha previsto l'obbligo per i dirigenti degli uffici giudiziari di redigere annualmente il programma di gestione che ha lo scopo di monitorare l'attività degli uffici giudiziari giudicanti di primo e secondo grado fornendo allo stesso tempo uno strumento di supporto agli uffici stessi per rendere efficace la programmazione della loro attività. La norma prevede che il dirigente dell'ufficio giudiziario con il programma determini sia gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso, sia gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento

agli eventuali gradi di giudizio precedenti nonché della natura e del valore della stessa. Dal 2011 diverse circolari del CSM, disponibili on line, hanno fornito indicazioni agli uffici sulle modalità di predisposizione di tale documento organizzativo che deve essere depositato entro il 31 gennaio di ogni anno.

RENDIMENTO QUANTITATIVO: numero di procedimenti definiti (con e senza sentenza) in un determinato periodo in un settore o in una sezione o in una determinata macromateria.

RISULTATO ATTESO: l'art. 37 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 introduce il concetto di "risultato atteso", indicando che "Con il programma il dirigente dell'ufficio giudiziario determina anche gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno. Il CSM con la delibera del 5.10.2022 di Indicazioni procedurali per la compilazione dei programmi di gestione civili e penali, per l'anno 2023, ha precisato che: a) il risultato atteso dovrà attenere alle definizioni e, quindi, distinguendo tra definiti con sentenza e definiti in altro modo; con l'ulteriore distinzione, quanto al penale, tra definiti con sentenza monocratica e definiti con sentenza collegiale; b) il dato dovrà essere riferito alla singola sezione (anche ove sia istituita una unica sezione promiscua), possibilmente dettagliato per macromateria civile e per materia penale; c) ove non sia istituita alcuna sezione, il risultato atteso "per ciascun magistrato" andrà indicato con riferimento allo specifico settore trattato (civile, penale, lavoro) e alla funzione svolta (il singolo giudice non va individuato nelle sue generalità). È riferito ad un anno solare, ossia all'anno di riferimento del programma di gestione.

SENTENZE: procedimenti per i quali è stata pubblicata o depositata la sentenza nel periodo osservato.

STANDARD DI RENDIMENTO: Gli standard medi di rendimento sono stati introdotti dall'art. 11 comma 2 lett. b) e comma 3 lett. e) del d.lgs. 5 aprile 2006 n.160 (nel testo modificato dalla legge n. 111 del 2007) e rappresentano uno degli indicatori che contribuisce a definire la laboriosità del magistrato. Ai sensi del dirigente IV della parte I della circolare del CSM n. 20691 dell'8.10.2007 e successive modificazioni la laboriosità è, a propria volta, unitamente alla capacità, alla diligenza e all'impegno, uno dei quattro parametri considerati dai dirigenti degli uffici, dai Consigli Giudiziari e dal CSM ai fini delle valutazioni di professionalità. In particolare, gli indicatori della laboriosità sono costituiti: dal numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari, e alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati, verificati sulla base delle statistiche e dei dati forniti dai dirigenti degli uffici ed eventualmente dai magistrati in valutazione; dal rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti, determinati annualmente da questo Consiglio e comunicati, tramite una scheda individuale, ai magistrati in valutazione, ai dirigenti degli uffici ed ai Consigli giudiziari; dal rispetto di tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi; dalla collaborazione prestata per il buon andamento dell'ufficio e dalla diversa attività, anche di direzione amministrativa dell'ufficio eventualmente svolta dal magistrato.

STRATIGRAFIA DELLE PENDENZE: è una fotografia dei procedimenti pendenti ad una determinata data, dettagliata per anno di iscrizione dei procedimenti. Quindi, estrapolati tutti i fascicoli per i quali ad una determinata data non è stato emesso o pubblicato un provvedimento decisorio (sentenza, decreto o altro), gli stessi vengono raggruppati e presentati distintamente in base all'anno di iscrizione del procedimento.

TERZO QUARTILE: vedi definizione del [PERCENTILE](#).

TURNOVER: viene normalmente definito come il tasso di rotazione del personale ovvero il flusso di persone in entrata (turnover positivo) e in uscita (turnover negativo) dall'organico di una organizzazione. Diversi sono gli indicatori che possono essere utilizzati per stimare il tasso di rotazione del personale. Il più utilizzato è il tasso di Turnover complessivo = $((n. \text{entrati nel periodo} + n. \text{usciti nel periodo}) / \text{organico ad inizio periodo}) * 100$. Il CSM calcola il turnover della magistratura negli uffici giudiziari nell'ultimo quinquennio.

DOMANDE E RISPOSTE

D: Il carico esigibile relativo ad una data macromateria (nel settore civile) indicato dal Consiglio Superiore, è superiore al numero complessivo di procedimenti pendenti presso l'Ufficio che dirigo. In ogni caso la macromateria è ripartita tra più magistrati, ciascuno dei quali definisce solo una parte dei procedimenti in quella materia, per un numero notevolmente inferiore rispetto a quello indicato quale carico esigibile. Per tale macromateria posso, quindi indicare un valore di carico esigibile inferiore al primo quartile, motivando in ordine alla carenza del relativo arretrato da smaltire?

R: No. Non è possibile. Il carico esigibile si riferisce non ad un magistrato "persona fisica" ma a un Full Time Equivalent, vale a dire ad un modello astratto di magistrato, che si dedica per un anno intero, senza esoneri e senza assenze dall'ufficio, esclusivamente ad una data macromateria, a prescindere dal fatto che presso l'ufficio esista uno stock o un flusso di procedimenti equivalente o superiore al carico esigibile indicato dalla delibera sui carichi.

Non rileva, dunque, il fatto che non esista un numero di fascicoli pendenti equivalente al valore del carico esigibile indicato nella presente delibera. Ad esempio, ipotizzando che presso un determinato ufficio vengano iscritti annualmente 3500 ricorsi per decreto ingiuntivo, ripartiti tra 10 magistrati, e che non vi sia arretrato in tale macromateria, il carico esigibile non dovrà essere indicato in 350 o in un numero prossimo, ma dovrà, per quanto possibile essere vicino a quello indicato nella presente delibera. Potrà, dunque, essere indicato un carico esigibile pari a 7000 (di poco inferiore a quello equivalente al terzo quartile), previa verifica che la percentuale di adibizione di ciascun magistrato che tratta la materia monitoria a quella stessa materia sia pari al 5% ca. ($7000/100*5=350$).

D: Perché i carichi esigibili sono stati individuati, nel confronto tra gli uffici omologhi, con riferimento al valore mediano, e non, invece, con riferimento alla media aritmetica?

R: Perché la mediana, essendo un indice di posizione (che bipartisce una distribuzione in due parti uguali), risente meno dei valori anomali molto alti o molto bassi che, invece, influenzano maggiormente la media aritmetica spostandola verso l'alto o verso il basso.

.....